

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 09 ottobre 2025

8) RICHIESTA PARERE AVV.TI * E * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dagli Avv.ti * e *, con la quale si chiede se l'Avvocato sia obbligato a restituire al cliente, che ne faccia richiesta, l'originale della procura alle liti e del preventivo sottoscritto dallo stesso;
- udita la relazione del Cons. De Rosa, anche in sostituzione dei Cons. Corcione, Gallo e Di Giulio;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

In base all'analisi della normativa deontologica e degli argomenti esposti nel quesito è possibile delineare il perimetro dell'obbligo di restituzione documentale a carico dell'Avvocato, con specifico riferimento alla procura alle liti e al preventivo.

L'articolo 33 del Codice Deontologico Forense, rubricato "Restituzione di documenti", stabilisce che l'Avvocato, al termine del mandato, deve restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento dell'incarico. L'Avvocato ha il diritto di trattenere una copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente.

La ratio della norma è chiara: garantire al cliente la piena disponibilità dei documenti di sua proprietà o necessari alla prosecuzione della sua difesa o alla tutela dei suoi interessi, una volta che il rapporto professionale con il legale si sia concluso.

Tuttavia, il punto cruciale per risolvere il quesito risiede nell'interpretazione dell'espressione "documentazione dalla stessa ricevuta".

La giurisprudenza disciplinare del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha costantemente interpretato questa disposizione come riferita ai documenti che il cliente consegna all'Avvocato, affinché questi possa espletare il mandato difensivo (es. contratti, fatture, certificati medici, corrispondenza, etc.). Si tratta di documenti preesistenti al mandato e di proprietà del cliente. Benvero, *“La documentazione che il legale è tenuto a restituire (art. 33 cdf), comprende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli.”* (CNF, sentenza n. 413 del 6.11.2024).

Ebbene, la procura alle liti e il preventivo (o contratto di prestazione d'opera professionale) hanno una natura giuridica distinta rispetto ai documenti che il cliente consegna al Legale.

La procura alle liti non è un documento “ricevuto” dal cliente, ma un atto che il cliente forma e sottoscrive per conferire al Legale lo *ius postulandi*, ovvero il potere di rappresentarlo e difenderlo in giudizio. È l'atto costitutivo del rapporto processuale tra il cliente e il suo difensore.

L'originale della procura è necessario all'Avvocato per dimostrare la legittimità del suo operato sia nei confronti del Giudice che dei terzi,

pertanto, l'originale rimane il principale strumento di prova del conferimento dell'incarico in capo all'Avvocato.

Il Preventivo/Contratto di prestazione d'opera professionale, analogamente alla procura, non è un documento che il cliente "consegna" all'Avvocato.

Si tratta di un contratto sinallagmatico che sorge dall'incontro delle volontà di entrambe le parti e che definisce l'oggetto dell'incarico e le condizioni economiche dello stesso, in conformità all'art. 13, comma 5, della Legge n. 247/2012.

L'originale sottoscritto da entrambe le parti costituisce la prova dell'accordo e, in particolare, del diritto dell'Avvocato a percepire il compenso pattuito.

Alla luce di queste distinzioni, l'obbligo di cui all'art. 33 CDF non sembra estendersi agli originali della procura e del preventivo in quanto, si ripete, questi documenti non sono "provenienti dal cliente" nel senso inteso dalla norma, ma sono atti che formalizzano e provano il rapporto professionale stesso.

Pertanto, le ragioni per cui l'Avvocato avrebbe il diritto (e il dovere verso sé stesso) di trattenere tali originali sono molteplici:

- Tutela dei propri diritti: la procura e il preventivo sono documenti necessari alla tutela giurisdizionale dei diritti dell'Avvocato. In caso di contestazioni sul compenso, l'originale del preventivo sottoscritto è fondamentale per provare il credito.

Privare l'Avvocato di tale documento significherebbe disarmarlo nel giudizio da lui stesso intentato per la tutela di un proprio diritto.

- Assenza di pregiudizio per il cliente: la ritenzione degli originali non lede in alcun modo il diritto di difesa del cliente o la tutela dei suoi interessi. Il cliente ha sempre diritto ad ottenere una copia conforme di tali documenti, che è sufficiente per ogni sua necessità (ad esempio, per contestare l'operato del legale o per fornire la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico a un nuovo difensore).

Di poi, anche volendo richiamare l'art. 1397 c.c. ("Restituzione del documento della rappresentanza"), che prevede che "Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati", non si giungerebbe a diverse conclusioni.

Quantunque la suddetta norma sembri imporre un obbligo di restituzione della procura, la sua applicazione nel contesto del mandato professionale legale deve essere coordinata con altre disposizioni e principi.

Mentre la funzione principale dell'art. 1397 c.c. è quella di tutelare il rappresentato, impedendo al rappresentante, i cui poteri sono cessati, di continuare a spendere il nome del primo e di creare un affidamento incolpevole nei terzi, nel caso della procura alle liti, una volta concluso il giudizio o revocato il mandato, tale rischio è sostanzialmente inesistente, poiché la procura è depositata nel fascicolo processuale e la sua efficacia è legata a quello specifico procedimento.

E ancora, la disciplina generale della rappresentanza deve essere, poi, temperata con la normativa che regola le professioni intellettuali, in particolare con l'art. 2235 c.c. in combinato disposto con l'art. 33 CDF.

Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione, chiarendo i limiti del diritto di ritenzione del professionista: "*dal*

*combinato disposto delle due norme si evince che il **diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall'art. 2235 c.c., si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta** (Cass. 31/07/2012, n. 13617), dovendo ogni altro documento essere restituito "senza ritardo" al cliente, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice deontologico forense" (Cass., S.U., 08.07.2020, n. 14233).*

E la procura alle liti e il preventivo firmato certamente sono documenti fondamentali che provano, rispettivamente, il conferimento del mandato e l'accordo sul compenso.

In definitiva, sebbene la ricerca non abbia fornito precedenti giurisprudenziali specifici del Consiglio Nazionale Forense sul punto, l'interpretazione logico-sistematica della normativa deontologica, supportata dalle argomentazioni su esposte, porta a concludere che l'Avvocato non è tenuto a restituire al cliente gli originali della procura alle liti e del preventivo e, pertanto, dovrà:

1) trattenere gli originali della procura e del preventivo/contratto d'opera, in quanto documenti costitutivi del rapporto e necessari alla prova dei diritti dell'Avvocato.

2) fornire tempestivamente al cliente una copia di tali documenti.

Ciò detto circa il quesito posto, corre infine l'obbligo di precisare che:

– fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa, né tantomeno vincolante, del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimenti dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie da questo COA.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia